

STATUTO

**DIMORA D'ABRAMO
COOPERATIVA SOCIALE E DI
SOLIDARIETA' -
SOCIETA' COOPERATIVA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO EMILIA RE VIA
NORMANDIA 26
Numero REA: RE - 180553
Codice fiscale: 01367610357
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-12-2024 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" AL REP. N. 9623/6823

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione, denominazione)

1.1 E' costituita, ai sensi della legge n° 381/91, la Società cooperativa denominata "DIMORA D'ABRAMO Cooperativa sociale e di solidarietà - Società Cooperativa", abbreviabile "DIMORA D'ABRAMO Società Cooperativa Sociale" o "DIMORA D'ABRAMO S.C.S.".

1.2 La società ha sede nel Comune di Reggio Emilia, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle Disposizioni di Attuazione del Codice civile.

1.3 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato al comma precedente, con semplice decisione del Consiglio di amministrazione.

1.4 La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

3.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata, conformemente alla legge n.381/91.

3.2 Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art.1, lettera a) della Legge 8 novembre 1991 n.381.

3.3 La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. La Cooperativa si richiama anche ai principi della "Carta di Assisi" di Confcooperative/Federsolidarietà. La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socioeconomico e culturale delle comunità, deve cooperare con altri enti cooperativi, consorzi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore su scala locale,



nazionale ed internazionale. In particolare, la Cooperativa riconoscendo sempre la centralità della persona, si richiama nel suo operare ai valori: dell'accoglienza dell'altro nel rispetto e nella valorizzazione delle diverse identità culturali, del dialogo tra le culture, della tolleranza e della convivenza pacifica tra le persone fondata sulla collaborazione ed il sostegno reciproco. Valori questi che richiamano i principi cristiani della condivisione evangelica che hanno ispirato i soci fondatori.

3.4 È, inoltre, scopo della cooperativa erogare servizi ai soci fruitori, che costituiscono oggetto della sua attività, i quali per particolari situazioni risultino essere nella condizione di dover soddisfare un bisogno, anche di natura relazionale se questo dovesse generare benessere e potesse migliorarne la condizione umana e sociale. Lo scopo di cui sopra si considera perseguito anche verso i soci che per specifiche condizioni personali, sociali o professionali si trovassero nella condizione di adempiere in qualità di uomini e cittadini ad un dovere di assistenza e tutela verso persone più bisognose, dove la presenza di una struttura e di una organizzazione qualificata e competente risultasse essere determinante nella soluzione a problemi di natura primaria.

3.5 La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

3.6 La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale della provincia di Reggio Emilia.

3.7 La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, permessa dalla legislazione vigente, purché consenta il raggiungimento dello scopo sociale.

3.8 Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142.

3.9 I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui

all'art.2516 c.c., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

La parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

3.10 La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

4.1 Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

a. la gestione e la progettazione di servizi e attività per persone e famiglie in difficoltà con particolare attenzione ai cittadini immigrati stranieri, con finalità di accoglienza, d'informazione e orientamento, di animazione e di assistenza, comunità alloggio, comunità educative e terapeutiche, comunità di accoglienza, servizi educativi, servizi di sostegno alla famiglia, servizi di mediazione culturale e progettazione, supervisione, sviluppo e ricerca in vari ambiti sociali, organizzazione, gestione e realizzazione di interventi e attività di mediazione sociale, linguistico - culturale e interculturale, in ambito territoriale, scolastico, familiare, negli ambienti di lavoro e del tempo libero, di vicinato, nelle organizzazioni e tra organizzazioni. Le attività si riconoscono nell'ipotesi di lavoro che preveda l'accoglienza, l'ascolto, l'orientamento e l'accompagnamento della persona, la costruzione di spazi di partecipazione e coinvolgimento della persona stessa nella progettazione, o in parti di essa, del percorso d'inserimento sociale.

b. educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; la promozione e gestione di iniziative, attività e percorsi di formazione e apprendimento, di informazione e orientamento sia a persone fragili che agli operatori pubblici o privati volti a qualificare dignità, cultura e professionalità. Le iniziative e i percorsi formativi potranno riguardare anche contenuti quali corsi di lingua ai fini dell'inclusione sociale, filosofia di impresa e di impresa sociale, servizi socio-educativi e interculturali nelle imprese, nelle organizzazioni e nei servizi e nella conduzione dell'impresa cooperativa sociale;

c. produzione di materiali interculturali per la divulgazione e la consultazione;

d. la gestione di servizi per minorenni come nidi, scuole dell'infanzia, servizi integrativi e sperimentali, ricreativi e didattici;

e. gestione di servizi sanitari, socio-sanitari, socio-riabilitativi e di assistenza comprese attività laboratoriali formative ed occupazionali;



f. gestione di comunità di accoglienza, terapeutiche, di convivenza (anche appartamenti "protetti"), di strutture residenziali e semi residenziali, assistenziali e di strutture volte in particolare ma non in via esclusiva, a favorire lo sviluppo delle autonomie e il reinserimento sociale a favore di persone in stato di bisogno, anche minorenni, nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale;

g. fornitura di alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 3.7.2017 n. 112 e successive modifiche, da attuarsi a titolo esemplificativo e non esaustivo mediante gestione di servizi di strutture ricettive di varia tipologia (D.Lgs. 79/2011, entrato in vigore il 21/06/2011) compresi ostelli, alberghi, alberghi residenziali e diffusi, affittacamere, di concessione di locali per uso abitativo temporaneo, ecc.;

h. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 3.7.2017 n. 112 e successive modifiche;

i. servizi per il lavoro a persone svantaggiate fragili per differenti situazioni e motivi e a imprese disposte ad assumerle. Per tali attività potranno essere svolti servizi che prevedono erogazione di informazioni, incontro domanda/offerta di lavoro; consulenza e promozione della mobilità professionale; accompagnamento al lavoro, alla formazione e all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili; consulenza e accompagnamento all'avvio di impresa/ autoimpiego; consulenza orientativa; formalizzazione e certificazione delle competenze.

l. promozione, progettazione, organizzazione, gestione e realizzazione di riqualificazione di spazi comuni e immobili, anche attraverso connessioni e collaborazioni tra differenti realtà.

Tutto ciò, comunque, nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale.

4.2 Per raggiungere tali finalità la Cooperativa può impegnarsi nell'erogare servizi a privati, imprese e non, ed in particolare ad enti pubblici e territoriali, svolgendo i servizi sia direttamente e/o in appalto o convenzione o accreditamento con enti pubblici e privati in genere.

4.3 La cooperativa potrà comunque svolgere ogni attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, di credito, commerciale, industriale e finanziarie necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime, ivi compresa la

concessione a soggetti terzi pubblici e/o privati di beni in locazione e/o comodato per lo svolgimento di attività di cui al precedente punto 4.1, e l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini attrezzature ed impianti atti alla realizzazione degli scopi sociali.

4.4 La Cooperativa può partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente, anche in forma associata e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi, per lo svolgimento delle attività previste dal presente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali e religiosi o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

4.5 La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31/1/92 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2526 del codice civile. Potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, purché per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto, e con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

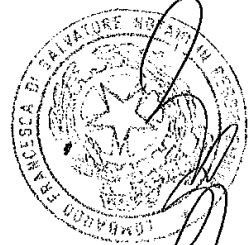
Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

4.6 La cooperativa potrà promuovere la nascita di progetti, realtà, società o enti associativi aventi finalità simili o coerenti con quelle previste dal presente statuto.

4.7 La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Il tutto nei limiti di legge e sulla base delle autorizzazioni previste dalle vigenti norme in materia.

E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di



Handwritten signature, likely of the President of the Cooperative, written vertically over the stamp and extending downwards.

risparmio tra il pubblico.

4.8 La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile con preventiva autorizzazione dell'Assemblea.

TITOLO III

Capo I - SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa con la quota di capitale conferita.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche, aventi la capacità di agire, appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della Cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.

In particolare, i soci lavoratori, riconoscendosi nei principi e nei valori di cui all'articolo 3.3, hanno le capacità e le competenze di tradurli efficacemente in azioni ed attività di lavoro nei servizi della Cooperativa secondo le modalità indicate nell'articolo 4.1 lett.a). I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

b) soci volontari, persone fisiche che, riconoscendosi nei principi e nei valori di cui all'articolo 3.3, prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge; tale categoria di soci è regolata dal successivo Capo II;

c) soci fruitori, persone fisiche, che riconoscendosi nei principi e nei valori di cui all'articolo 3.3, usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa;

tale categoria di soci è regolata dal successivo Capo III.

5.2 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

5.3 Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate. Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

5.4 Possono essere ammessi come soci cooperatori anche lavoratori autonomi purché svolgano attività anche non esclusiva nei confronti della cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali.

5.5 Possono essere ammessi altresì come soci cooperatori le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo di attività coerenti con gli scopi e con l'oggetto delle cooperative sociali.

5.6 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione del Consiglio di amministrazione, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa. Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati.

Art. 6 (Categoria speciale di soci cooperatori)

6.1 La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi nuovi soci cooperatori in ragione dell'interesse:

- a. alla loro formazione professionale;
- b. al loro inserimento nell'impresa.

6.2 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il Consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.3 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed



[Handwritten signature]

economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.4 La delibera di ammissione del Consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- a. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, nei limiti di legge, è fissata in 3 (tre) anni;
- b. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- c. le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura non inferiore al minimo fissato dall'articolo 8.2 per tale categoria.

6.5 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 38, in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

6.6 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

6.7 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

6.8 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel consiglio di amministrazione della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

6.9 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.13 (tredici) del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

6.10 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.14 (quattordici) del presente statuto:

- a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;
- b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di amministrazione anche prima del termine fissato al momento

della sua ammissione.

6.11 Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di amministrazione, nel libro dei soci. L'interessato deve sottoscrivere un numero di azioni tale da ottenere il numero minimo di azioni previsto dall'articolo 8 (otto) per i soci cooperatori ordinari.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

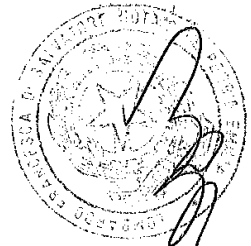
7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, il contatto telefonico mobile, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata se esistente o, in mancanza indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- b) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, ai limiti minimi e massimi fissati dalla legge e dallo statuto;
- c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso.
- e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta all'articolo 62 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

7.2 Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nel precedente punto 7.1, nella domanda di ammissione dovrà inoltre indicare:

- a) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- b) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

7.3 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:



[Handwritten signature]

a. la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il contatto telefonico mobile, codice fiscale, la Partita IVA, la Posta Elettronica Certificata o, in mancanza indirizzo di posta elettronica ordinaria;

b. la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c. la qualifica della persona che sottoscrive la domanda per conto dell'ente, società o associazione.

7.4 Il Consiglio di amministrazione potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art.5 (cinque).

7.5 Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.5 (cinque), delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

7.6 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.

7.7 Il Consiglio di amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea ordinaria, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

7.8 Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Conferimenti e azioni dei soci cooperatori)

8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative del valore di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

8.2 Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a:

- quaranta, per i soci cooperatori lavoratori;
- dieci, per i soci appartenenti alla categoria speciale di cui all'art.6 (sei);
- sei, per i soci volontari di cui all'articolo 18 (diciotto) del presente statuto;
- sei, per i soci fruitori di cui all'articolo 21 (ventuno) del presente statuto.

Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge.

8.3 La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 9 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

9.1 Le azioni dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione

9.2 La cessione delle azioni dei soci cooperatori è in ogni caso vietata. In tal caso il socio può recedere dalla società con un preavviso di almeno novanta giorni.

Art. 10 (Obblighi del socio)

10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione;

- del capitale sottoscritto;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

10.2 In particolare, i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a. a contribuire alla formazione del capitale sociale, a partecipare ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

b. a mettere a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;

c. contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare i soci lavoratori, prestano il loro lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

10.3 E' fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre imprese che perseguono identici scopi sociali della Cooperativa ed esplicino attività concorrenti, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia del rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in cooperativa.

10.4 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o a mezzo Posta Certificata, alla Cooperativa.



Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 11 (Diritti dei soci)

11.1 I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

11.2 Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

11.3 L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

11.4 Tali diritti non spettano:

- ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società;
- ai soci appartenenti alla categoria speciale di cui all'art.6 (sei).

Art. 12 (Perdita della qualità di socio)

12.1 La qualità di socio si perde:

- a. per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- b. per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 13 (Recesso del socio)

13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato definitivamente con la Cooperativa.

13.2 Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in Cooperativa.

Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.

Il recesso non può essere parziale.

13.3 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC alla Cooperativa, che deve essere spedita entro quindici giorni dalla conoscenza della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del

domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla conoscenza da parte del socio.

13.4 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

13.5 Spetta al Consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, Il Consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al collegio arbitrale, da nominarsi con le modalità previste all'articolo 62.

13.6 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

13.7 Per i rapporti mutualistici tra i soci ordinari (persone fisiche) e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso.

Art. 14 (Esclusione)

14.1 L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a. non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa, secondo quanto previsto nel regolamento interno di cui all'art.6 della L. 142/2001; nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi.

14.2 L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a. che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

b. che previa intimazione da parte degli Amministratori con



termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

c. che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di amministrazione;

d. che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

e. il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento;

f. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 10 (dieci), senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione;

g. che non sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. In tal caso, quando ricorrono particolari esigenze interne, Il Consiglio di amministrazione può derogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;

h. che abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rapporto di lavoro con la Cooperativa;

h. che non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza, ovvero quando incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001 od eventualmente previste dal CCNL di riferimento;

i. che danneggi moralmente o materialmente la Cooperativa o fomenti dissidi o disordini fra i soci;

l. che screditi o denigri la Cooperativa nelle relazioni esterne o sui mezzi di comunicazione inclusi i social network;

m. che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società.

14.3 L'esclusione, con indicazione della motivazione posta a base della relativa delibera, è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC.

14.4 Salvo che non sia prevista la competenza funzionale del Giudice del Lavoro, contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al collegio arbitrale, da nominarsi con le modalità previste all'articolo, 62 (sessantadue) nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

14.5 L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione. L'annotazione nel libro dei soci sarà a cura del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 (Liquidazione)

15.1 I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente del capitale interamente liberato, eventualmente rivalutato a norma del successivo art. 37.3, lett. c la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

15.2 La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni, il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 16 (Morte del socio)

16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15 (quindici).

16.2 Gli eredi e i legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

16.3 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, 2° e 3° comma del codice civile.

Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

17.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso del capitale in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore del capitale sociale per il quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di amministrazione alla riserva legale.

17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 14.2 lettere c), d), e) ed f) dovranno provvedere al risarcimento



dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

17.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

17.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

Capo II - SOCI VOLONTARI

Art. 18 (Requisiti)

18.1 Ai sensi dell'art. 2 legge n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la propria opera di volontariato a favore della cooperativa per realizzare progetti di interesse per la cooperativa e/o a favore della cooperativa stessa, per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima e ciò sulla base di una pianificazione di attività concordata con la cooperativa stessa;

18.2 Il loro numero non potrà superare un terzo del numero complessivo dei soci.

Art. 19 (Domanda di ammissione)

19.1 Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa, oltre a quanto previsto al punto 7 lettere a), b), c), d) ed e) dovranno presentare apposita domanda contenente:

- numero di azioni che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore al limite minimo fissato dall'articolo 8 (otto) per tale categoria di soci, né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;

- precisazione delle modalità e dei tempi dell'opera prestata a titolo gratuito, per la Cooperativa; tali modalità e tempi dovranno essere concordate con il Consiglio di amministrazione ed esplicitamente accettate da quest'ultimo affinché possano integrarsi con l'attività della cooperativa

19.2 Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

19.3 In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività

di lavoro da questi prestata.

Art. 20 (Obblighi)

20.1 Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art.10 (dieci); l'attività di volontariato sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

20.2 Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art.14 (quattordici), compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

20.3 Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

Capo III - SOCI FRUITORI

Art. 21 (requisiti)

21.1 Possono essere ammessi come soci fruitori, coloro che, partecipando alla cooperativa, soddisfano un loro bisogno tramite l'attività specifica della cooperativa stessa. Rientrano tra questi le diverse persone utenti dei servizi erogati dalla cooperativa, nonché i loro familiari. Rientrano inoltre tra i soci fruitori tutte le persone che per la loro condizione personale, umana o sociale risultino essere temporaneamente referenti di soggetti deboli impossibilitati a richiedere direttamente consulenza e assistenza qualificata alla Cooperativa.

21.2 Il loro numero non potrà superare un quinto del numero complessivo dei soci.

Art. 22 (Domanda di ammissione)

22.1 Coloro che intendano essere ammessi come soci fruitori della Cooperativa oltre a quanto previsto al punto 7 lettere a), b), c), d) ed e) controlla dovranno presentare apposita domanda contenente:

- numero delle azioni che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore al limite minimo fissato dall'articolo 8 (otto) per tale categoria di soci, né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
- l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla cooperativa.

22.2 Sull'accettazione della domanda è competente a decidere l'Organo Amministrativo, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

22.3 In ogni caso, l'ammissione di soci fruitori deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci stessi.

22.4 Il socio fruitore potrà recedere dalla Cooperativa in



qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art.14 (quattordici), compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

22.5 Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio fruitore per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO IV

Capo I - SOCI FINANZIATORI

Art. 23 (Norme applicabili)

23.1 Oltre ai soci cooperatori di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art.2526 cod. civ.

23.2 Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

23.3 Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Capo II - SOCI SOVVENTORI

Art.24 (Soci sovventori)

24.1 Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art.4 Legge n.59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Art. 25 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

25.1 I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale denominata Fondo per il potenziamento aziendale.

25.2 I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

L'azione ha un valore nominale pari a 500,00 (cinquecento/00) euro.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero di azioni almeno pari ad uno.

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel capitale sociale.

25.3 La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 26 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

26.1 Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

26.2 Pertanto, il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

26.3 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle azioni, così come previsto al successivo art.27.

Art. 27 (Deliberazione di emissione)

27.1 L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale numero minimo di azioni da sottoscrivere, e l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

27.2 La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 28 (Diritti dei soci sovventori)

28.1 I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a) il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori; e i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni.
- b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul capitale sociale dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;
- c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti l'Organo Amministrativo;
- d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:
 - 1 voto fino a euro 20.000
 - 2 voti oltre 20.000

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o

A circular stamp is visible at the top of the signature block. Below it, there are two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is written vertically and appears to be 'Giovanni...'. The signature on the right is also written vertically and appears to be 'Giovanni...'. The stamp is partially obscured by the signatures.

rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Art. 29 (Recesso dei soci sovventori)

29.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

29.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Capo III - STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

Art. 30 (Strumenti finanziari partecipativi)

30.1 Possono essere ammessi come soci finanziatori della Cooperativa, ai sensi dell'art. 2526 del codice civile, i sottoscrittori di altri strumenti finanziari, oltre a quelli previsti dagli artt. 4, 5 e 6 della Legge n.59/92 e di cui ai precedenti Capi II e III.

Art. 31 (Conferimento e azioni dei soci finanziatori)

31.1 I conferimenti dei soci finanziatori, di cui al presente Capo, sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

31.2 I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di 500,00 (cinquecento virgola zero zero) euro. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari ad uno.

31.3 La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 32 (Modalità di emissione delle azioni)

32.1 L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori, di cui al presente Capo, deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti: l'importo complessivo dell'emissione; le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 del codice civile e in considerazione dei limiti disposti per i soci cooperatori dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 del codice civile, autorizzazione che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori stessi.

32.2 Con la stessa deliberazione potranno essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 36.1,

lettera e), ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

32.3 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti l'Organo Amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 33 (Diritti patrimoniali)

33.1 Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui all'articolo precedente. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

33.2 La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.

33.3 La delibera di emissione, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

33.4 La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

33.5 In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

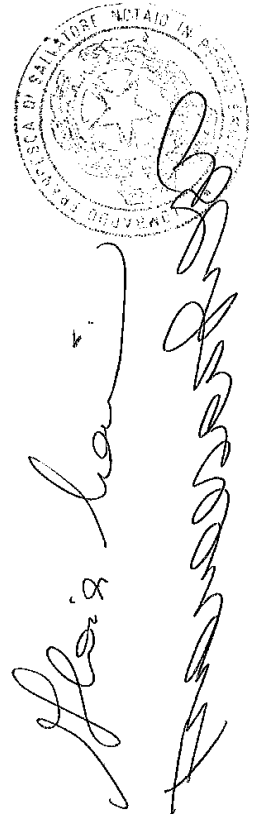
Art. 34 (Recesso dei soci finanziatori)

34.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di un anno a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

34.2 In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso deve avvenire, per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte delle riserve divisibili ad esse spettanti, se costituite.

TITOLO V

STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI



Art. 35 (Strumenti finanziari non partecipativi)

35.1 La cooperativa può emettere strumenti finanziari non partecipativi, diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi.

35.2 L'emissione di strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario
- le modalità di circolazione
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

35.3 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti dall'Organo ai fini del collocamento dei titoli.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 36 (Elementi costitutivi)

36.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci operatori;
- 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- 3) dai conferimenti effettuati dagli azionisti di partecipazione cooperativa;
- 4) dai conferimenti effettuati dagli altri soci finanziatori;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 37.3 lett. a) e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori) formate ai sensi dell'art. 33.3;
- f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

36.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

36.3 Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci operatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 37 (Bilancio di esercizio)

37.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

37.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società cooperativa, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

37.3 L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della Legge 31 gennaio 1992, n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Titolo V del presente statuto;
- f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'art. 38.1.
- g) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dal successivo art. 38.

37.4 L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

37.5 L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 38 (Ristorni)

38.1 Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo



2521, ultimo comma, del codice civile.

38.2 L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

38.3 La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci cooperatori dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal predetto regolamento redatto sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro e distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

38.4 Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in Cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro,
- produttività.

Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio.

38.5 Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori, questi possono essere assegnati:

- mediante erogazione diretta;
- anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari.

TITOLO VII

ASSEMBLEA DEI SOCI E ASSEMBLEE SPECIALI

Art. 39 (Qualificazione e competenze)

39.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

39.2 L'Assemblea Ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;
- 3) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art.27 (ventisette), nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 4) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
- 5) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato

- di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
- 6) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione;
 - 7) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale, ove richiesto, del soggetto deputato alla funzione di revisore legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;
 - 8) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci e al soggetto deputato alla funzione di revisore legale dei conti;
 - 9) ammissione dei soci a seguito di domanda non accolta dall'Organo Amministrativo ai sensi del punto 7.7;
 - 10) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 38 del presente statuto;
 - 11) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
 - 12) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;
 - 13) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
 - 14) autorizza gli Amministratori sul compimento di investimenti superiori al limite di 150.000,00 (centocinquantomila virgola zero zero) euro;
 - 15) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.
- 39.3 Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria:
- a. le modifiche dello statuto, e sullo Scioglimento della Cooperativa, salvo quanto previsto dall'articolo 52.2 del presente statuto;
 - b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
 - c. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.
- 39.4 L'attribuzione all'organo amministrativo di deliberare che per legge spettano all'assemblea, di cui all'articolo 52.2 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.
- Art. 40 (Convocazione dell'assemblea)**
- 40.1 L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dall'art.37.2.
- 40.2 L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che



[Handwritten signatures and notes]

rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

40.3 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia.

40.4 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo fax, posta elettronica, posta elettronica certificata o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal Libro dei Soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea può essere convocata anche mediante avviso da pubblicare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea su almeno uno dei seguenti quotidiani locali:

- "Gazzetta di Reggio";
- Settimanale diocesano "La libertà".

Per il caso in cui entrambi i quotidiani sopra indicati abbiano cessato le pubblicazioni l'avviso dovrà essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 41 (Assemblee di seconda e ulteriore convocazione)

41.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

41.2 Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda.

41.3 L'assemblea di seconda e/o ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Art. 42 (Assemblea totalitaria)

42.1 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa

la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

42.2 Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

Art. 43 (Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum)

43.1 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

43.2 L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 44 (Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum)

44.1 In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

44.2 In seconda e ogni ulteriore convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

44.3 L'Assemblea straordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 45 (Norme per il computo dei quorum)

45.1 Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal Presidente e dai suoi ausiliari.

45.2 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

45.3 Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il Presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

Art. 46 (Diritto di voto)

46.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

46.2 Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.



46.3 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art. 5.5, è possibile attribuire più voti, ma non oltre tre, in relazione all'ammontare della quota sottoscritta, in base ai seguenti criteri:

- 1 voto, fino a 20.000,00 euro;
- 2 voti, oltre 20.000,00 euro.

46.4 Ai soci sovventori è attribuito un numero di voti in base al numero delle azioni sottoscritte, sulla base dei criteri fissati nel comma precedente.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

46.5 Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

46.6 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

46.7 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a. sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d. vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 47 (Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe)

47.1 I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di

farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore e che non sia Amministratori, o sindaco della cooperativa.

La società acquisisce la delega agli atti sociali.

47.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

47.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

47.4 La stessa persona può rappresentare un solo socio oltre a se stesso.

47.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a membri degli organi di controllo o amministrativo della società.

47.6 Le deleghe non possono essere rilasciate ai membri degli organi di controllo o amministrativo delle società controllate o ai dipendenti di queste.

Art. 48 (Presidente e segretario dell'assemblea)

48.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, se nominato; in assenza anche di questi, dalla persona designata dagli intervenuti.

48.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

48.3 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

48.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

48.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio.

48.6 Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti e i voti da ciascuno rappresentati (anche mediante allegato);



- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 49 (Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori)

49.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

49.2 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema deliberato dall'Assemblea.

49.3 Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Art. 50 (Assemblee speciali)

50.1 Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:

- a. sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- b. sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526 c.c.;
- c. sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- d. sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
- e. sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- f. sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

50.2 L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

50.3 Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la società cooperativa.

50.4 Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui all'articolo 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della società cooperativa e di impugnare le deliberazioni.

TITOLO VIII
ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 51 (Consiglio di Amministrazione)

51.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero, che dovrà essere sempre dispari.

La maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

51.2 Non possono essere eletti amministratori coloro i quali ricoprono tale carica in più di cinque altre società di capitali, non tenendosi conto nel computo delle società controllate o collegate dalla cooperativa. In caso d'incompatibilità, il Consiglio, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara la decadenza con efficacia immediata.

L'assunzione della carica di Amministratore da parte di soggetti non soci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito né essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di: attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- aver svolto esperienze professionali o lavorative nell'ambito della cooperazione;
- non essere legati alla Società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

51.3 Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

51.4 Gli Amministratori non possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi, superiori a quello fissato dalla legge.

51.5 Assemblea si impegna a favorire l'elezione di almeno un amministratore che non sia stato in carica nel mandato precedente.

Art. 52 (Competenze e poteri del Consiglio di amministrazione)

52.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati



[Handwritten signatures and notes in the right margin]

all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

52.2 Sono inoltre attribuite al Consiglio di amministrazione le seguenti competenze:

- a) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie nella provincia di Reggio Emilia;
- b) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative inderogabili.

Art. 53 (Presidente del Consiglio di amministrazione)

53.1 Il Consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un Presidente ed eventualmente un Vicepresidente.

53.2 Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

53.3 Il Presidente del Consiglio di amministrazione convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

53.4 Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

53.5 Non è eleggibile come Presidente, l'Amministratore che sia già stato Presidente per 9 (nove) anni consecutivi.

Art. 54 (Organi delegati)

54.1 Il Consiglio di amministrazione può eventualmente delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

54.2 Gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di Controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate almeno ogni 180 (centottanta) giorni.

Art. 55 (Convocazioni e deliberazioni)

55.1 Il Consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

55.2 La convocazione viene fatta dal Presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto

ricevimento almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, a mezzo posta elettronica certificata, telegramma, fax o con altri mezzi tecnologici in uso, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci ne siano informati, almeno un giorno prima della riunione.

55.3 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.

55.4 Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

55.5 L'Organo Amministrativo delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

55.6 Le riunioni dell'Organo Amministrativo sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

55.7 Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

55.8 I soci possono impugnare le deliberazioni dell'Organo Amministrativo lesive dei loro diritti alle stesse condizioni per cui possono impugnare le deliberazioni assembleari, in quanto compatibili, proponendo opposizione al collegio arbitrale nominato secondo quanto previsto al successivo articolo 62 (sessantadue).

Art. 56 (Integrazione del Consiglio)

56.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

56.2 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

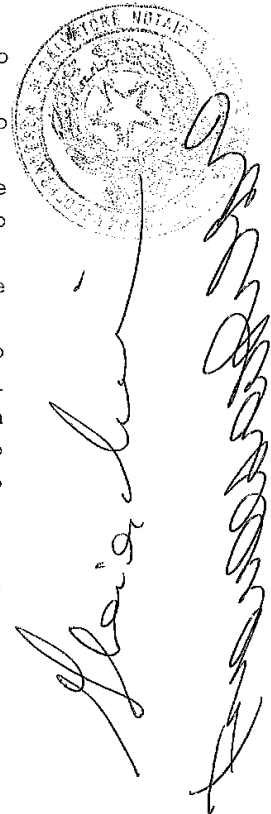
56.3 Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

56.4 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore

Art. 57 (Compensi agli Amministratori)

57.1 Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli



organi delegati di cui all'articolo 56, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

57.2 Ai membri dell'Organo Amministrativo spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.

57.3 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di Presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dall'Organo Amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

57.4 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 58 (Rappresentanza)

58.1 Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

58.2 Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

58.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente.

58.4 Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO IX

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 59 (Nomina e requisiti)

59.1 Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

59.2 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c.. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

59.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del

bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

59.4 La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

59.5 La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 60 (Funzioni e poteri)

60.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

60.2 Al Collegio Sindacale, nei limiti consentiti dalla legge, può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti.

60.3 I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione e delle Assemblee.

60.4 I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 c.c. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

60.5 I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

60.6 Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

Art. 61 (Revisione legale dei conti)

61.1 La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

61.2 L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

61.3 L'incarico di controllo contabile è conferito, sentito il Collegio Sindacale, ove nominato, dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

TITOLO X

CLAUSOLA ARBITRALE

Art. 62 (Clausola Arbitrale)

62.1 Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui agli articoli 838 bis c.p.c., nominati con le modalità di cui al successivo punto 63.5, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e

Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese le delibere di esclusione da socio;

c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

62.2 La clausola arbitrale di cui al periodo precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

62.3 L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

62.4 Gli arbitri sono in numero di:

- uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del c.p.c.;

- tre, per le altre controversie.

62.5 Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della cooperazione, promossa dalla Confcooperative di Bologna; l'arbitrato avrà sede a Bologna. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della Cooperativa.

62.6 La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 838-ter c.p.c.

62.7 Gli Arbitri decidono secondo diritto.

62.8 Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

62.9 Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di

trattazione.

62.10 Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

62.11 Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

Art. 63 (Esecuzione della decisione)

63.1 Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO XI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 64 (Scioglimento anticipato)

64.1 L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 65 (Devoluzione patrimonio finale)

65.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 39.3, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 66 (Regolamenti)

66.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo il Consiglio di Amministrazione, oltre al regolamento di cui all'art.6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se

verranno costituiti.

Art. 67 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

67.1 In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la stessa, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile:

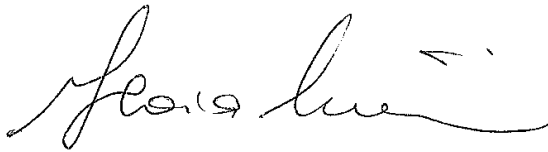
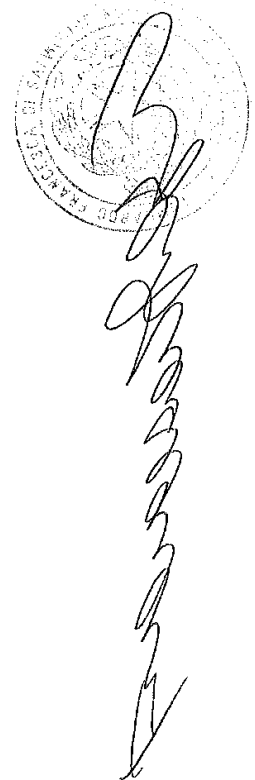
- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

67.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 68 (Rinvio)

68.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali e sulle cooperative a mutualità prevalente.

68.2 Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.



Io sottoscritta Dott.ssa Francesca Lombardo Notaio in Reggio Emilia,
iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, certifico che
la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del
documento su supporto cartaceo, ai sensi del terzo comma dell'art. 23,
del D.Lgs n.82/2005, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.
F.to Francesca Lombardo - Notaio

Esente da bollo.